

A TUTTI I CLIENTI
LORO SEDI

Como, aprile 2019

Circolare

Oggetto: Dichiarazioni dei redditi – Mod. REDDITI2019 e 730/2019

Con l'approvazione e la pubblicazione dei nuovi modelli di dichiarazione e delle relative istruzioni, anche per quest'anno sono stati resi noti tutti i termini di presentazione e versamento per le dichiarazioni dei redditi annuali, REDDITI2019 o, in alternativa 730/2019.

Risulta quindi necessario per lo Studio ottenere tutte le informazioni in vostro possesso e ai fini di una miglior gestione delle stesse, chi lo ritenga utile, potrà ***fissare appuntamento per la consegna ed il controllo dei documenti***, a partire dal giorno 6 maggio al numero 031 - 266 968, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 (contattando la sig.ra Monica Dengo).

Gli appuntamenti saranno collocati temporalmente a partire dal 13 maggio fino al 25 giugno, in orari che concorderemo tenendo conto della Vostra disponibilità.

Ricordiamo infine che le prestazioni dello studio potranno essere pagate anche mediante Bancomat o Carta di Credito.

Qui di seguito elenchiamo, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, la documentazione necessaria per una corretta compilazione (in giallo abbiamo evidenziato le principali novità di quest'anno):

1. Dati anagrafici personali e dei familiari variati nel 2018:

- comunicazioni di eventuali variazioni di: residenza, codice fiscale, stato civile, figli a carico (nascita, adozione, etc.), percentuale di detrazione da applicare (è necessario conoscere il reddito dichiarato dal coniuge).
- dati anagrafici relativi ai familiari a carico e eventuali variazioni;

2. Dati e documenti relativi ai diversi tipi di reddito percepiti nel corso del 2018:

redditi fondiari

- dati identificativi terreni e fabbricati ed eventuali variazioni nel corso dell'anno (compravendite di immobili, variazioni dati catastali per lavori o accertamenti nuove rendite, successioni e/o donazioni)

- importi relativi a contratti d'affitto su terreni e fabbricati (**per i canoni per cui si è optato per l'applicazione della cedolare secca e quelli a canone concordato, è indispensabile avere copia dei contratti riportanti i dati di registrazione, che vanno espressamente indicati**).

Cedolare secca: si ricorda nuovamente che a decorrere dal 1° giugno 2017 i comodatari e gli affittuari che locano gli immobili per periodi non superiori a 30 giorni possono assoggettare a cedolare secca i redditi derivanti da tali locazioni.

Locazioni brevi: sempre a decorrere dal 1° giugno 2017 i redditi dei contratti di locazione non superiori a 30 giorni, che sono stati conclusi con l'intervento di soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali on-line, sono assoggettati ad una ritenuta del 21% se tali soggetti intervengono anche nel pagamento o incassano i canoni o i corrispettivi derivanti dai contratti di locazione breve. La ritenuta è effettuata nel momento in cui l'intermediario riversa le somme al locatore.

redditi di capitale

- mod. RAD relativi a dividendi percepiti nel corso dell'anno 2018;
- documenti relativi a cessioni di quote o partecipazioni sociali effettuate nel 2018;
- informazioni relative al regime di risparmio adottato (amministrato-gestito-dichiarazione);

redditi di lavoro dipendente o assimilati

- certificazione del datore di lavoro (mod. CU2019);
- certificazione dell'INPS relativa a pensioni (mod. CU2019). Lo Studio è in grado, **su delega del pensionato**, di provvedere al reperimento del modello in via telematica.
- assegni periodici percepiti dal coniuge;
- premi di risultato e welfare aziendale: il limite dei premi di risultato da assoggettare a tassazione agevolata è di 3.000 euro. Il limite è innalzato a 4.000 euro se l'azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro e se i contratti collettivi aziendali o territoriali sono stati stipulati fino al 24 aprile 2017;

redditi di lavoro autonomo

- certificazione del sostituto d'imposta (ritenute d'acconto);
- compensi a titolo di collaborazione coordinata e continuativa (sindaco o amministratore di società);
- diritti d'autore o royalties;

altri tipi di reddito

- eventuali redditi di partecipazioni in società di persone non gestite dallo Studio (quadro H)
- eventuali compensi occasionali e ritenute subite
- redditi degli immobili situati all'estero.

3. Dati e documenti relativi a oneri detraibili, oneri deducibili e spese per le ristrutturazioni edilizie (36%-50%) e risparmio energetico (55%-65%), detrazione per gli inquilini con contratto di locazione

oneri detraibili

- spese mediche e chirurgiche – comprese a titolo esemplificativo:
 - fattura/scontrino per acquisto di occhiali da vista, lenti a contatto, liquidi per lenti, ...
 - acquisto di medicinali: per le spese sanitarie relative all'acquisto di medicinali, la detrazione spetta se la spesa è certificata da fattura o da scontrino fiscale (c.d. "scontrino parlante") in cui devono essere specificati la natura, la qualità e la quantità dei prodotti acquistati nonché il codice fiscale del destinatario (si ricorda che le spese sostenute per familiari non a carico, possono essere portate in parte in detrazione)Ancora per l'anno 2018 sono detraibili le spese sostenute per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali, inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro della sanità 8 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 5 luglio 2001, con l'esclusione di quelli destinati ai lattanti;
- spese veterinarie con un massimale di **€ 387,34**;
- interessi passivi su mutui ipotecari per l'acquisto, la costruzione e ristrutturazione di abitazione principale (a tale proposito si ribadisce il concetto di abitazione principale da intendersi come quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. Di conseguenza la detrazione compete anche se l'intestatario del mutuo non utilizza direttamente l'immobile ma lo stesso è adibito ad abitazione principale di un suo familiare). La detrazione spetta su un importo massimo di **€ 4.000,00**;
- premi per assicurazioni sulla vita e infortuni (con un massimale di **€ 530,00**);
- spese d'istruzione: è stato quest'anno di nuovo aumentato e portato a **€ 786,00** il limite delle spese d'istruzione per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale d'istruzione;

Possono essere detratte le tasse di iscrizione e di frequenza, i contributi obbligatori e quelli volontari, deliberati dagli istituti, come ad esempio le spese per la mensa scolastica. Per queste ultime, va recuperata la ricevuta del bollettino postale o del bonifico, effettuati per pagare "la scuola, il Comune o altro fornitore del servizio". Questa ricevuta, però, deve riportare nella causale "l'indicazione del servizio mensa, la scuola di frequenza e il nome e cognome dell'alunno" (deve essere indicato il codice 12 nei righe da RP8 a RP13 del modello REDDITI 2019 PF). Sono spese di frequenza detraibili anche i servizi scolastici per l'assistenza al pasto e il pre e post scuola. Nessuna detrazione, invece, è prevista per l'acquisto di materiale di cancelleria e di testi scolastici, oltre che per le spese relative al servizio di trasporto scolastico.

- spese istruzione universitaria (il MIUR provvede ogni anno con decreto a fissare i limiti degli importi per cui compete la detrazione sia per le università pubbliche che private, italiane e straniere, diversi per area geografica e area disciplinare);

- canoni locazione e spese sostenute dagli studenti universitari : per l'anno d'imposta 2018 il requisito della distanza, previsto per fruire della detrazione del 19 per cento dei canoni di locazione, si intende rispettato anche se l'Università è situata all'interno della stessa provincia ed è ridotto a 50 chilometri per gli studenti residenti in zone montane o disagiate;

- spese funebri (con un massimale di € 1.550,00 per ciascun decesso, indipendentemente dal vincolo di parentela tra chi sostiene la spesa e il defunto);

- spese per gli addetti all'assistenza personale - badanti (con un massimale di € 2.100,00) spetta per le spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale:

- nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana;
- se il reddito complessivo non supera euro 40.000.

- erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, enti o istituzioni, ONLUS e associazioni sportive dilettantistiche;

- rette di frequenza degli asili nido (con un massimale di € 632,00 per ogni figlio)

- spese per attività sportive praticate dai ragazzi (di età compresa dai 5 ai 18 anni, per un importo non superiore a € 210,00 per ciascun ragazzo)

- spese per intermediazione immobiliare (per l'acquisto dell'abitazione principale con un massimale di € 1.000,00)

- detrazione per canoni di locazione Sono previste delle detrazioni per gli inquilini che stipulano contratti di locazione di immobili adibiti ad abitazione principale (copia contratto di locazione)

- acquisto abbonamenti trasporto è possibile detrarre dall'Irpef le spese per abbonamento trasporto pubblico per un importo non superiore a € 250;

- assicurazioni contro eventi calamitosi è possibile detrarre dall'Irpef le spese per assicurazione contro eventi calamitosi;

- spese per minori con DSA è possibile detrarre dall'Irpef le spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) per l'acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici;

oneri deducibili

- assequi periodici corrisposti al coniuge;

- erogazioni liberali in denaro a favore di istituzioni religiose;

- Art-bonus: dal 27 dicembre 2017 è possibile fruire del credito d'imposta per le erogazioni cultura anche per le erogazioni liberali effettuate nei confronti delle istituzioni concertistico-orchestrale, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione;

- contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori per legge (casse professionali, gestione I.V.S. artigiani e commercianti, Inps gestione Separata). Non sono più compresi tra gli oneri deducibili i contributi sanitari obbligatori per l'assistenza erogata nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale versati con il premio di assicurazione di responsabilità civile per i veicoli;

- contributi previdenziali ed assistenziali volontari (a titolo esemplificativo vi rientrano i contributi per il riscatto degli anni di laurea, per la prosecuzione volontaria, i contributi versati al fondo casalinghe);

- contributi a fondi pensione complementari dei lavoratori autonomi e i titolari di reddito d'impresa

- contributi obbligatori per gli addetti ai servizi domestici (es. *Colf*) (con un massimale di € 1.549,37)

- spese per l'acquisto o la costruzione di abitazioni date in locazione è riconosciuta una deduzione dal reddito complessivo nel caso di acquisto o costruzione di immobili abitativi da destinare alla locazione.

L'agevolazione riguarda l'acquisto o la costruzione di unità immobiliari a destinazione residenziale (in particolari casistiche) effettuati entro il 31 dicembre 2017 che vengano destinati, entro sei mesi dall'acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, alla locazione per almeno otto anni.

La deduzione è pari al 20 per cento del prezzo di acquisto dell'immobile oppure, nel caso di costruzione, delle spese sostenute per prestazioni di servizi, dipendenti da contratti d'appalto, attestata dall'impresa che esegue i lavori. Il limite massimo complessivo di spesa, anche nel caso di acquisto o costruzione di più immobili, è pari a 300.000 euro e la deduzione è ripartita in otto quote annuali di pari importo, a partire dall'anno nel quale avviene la stipula del contratto di locazione.

spese per le ristrutturazioni edilizie (detrazione 36% - 50%)

- copia delle fatture relative ai lavori effettuati e copia dei pagamenti delle spese sostenute a mezzo bonifico bancario, dati catastali identificativi dell'immobile.

Si ricorda che per gli interventi di recupero edilizio di cui all'art. 16-bis del TUIR dai quali si ottiene un risparmio energetico, effettuati e conclusi nel 2018 è stato introdotto l'obbligo di trasmettere entro 90 giorni dal termine dei lavori la comunicazione ENEA e in ogni caso non oltre il 1° aprile 2019, di cui va consegnata copia;

spese per l'arredo degli immobili ristrutturati (detrazione d'imposta del 50 per cento)

- ai contribuenti che fruiscono della detrazione del 50 per cento prevista per le spese per le ristrutturazioni edilizie è riconosciuta una detrazione del 50 per cento in relazione alle spese sostenute nel 2018 (se gli interventi di recupero del patrimonio edilizio sono iniziati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018) per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. Le spese per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici sono computate, ai fini della fruizione della detrazione di imposta, indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione.

spese per interventi di riqualificazione energetica (detrazione 55%-65%)

- copia delle fatture relative ai lavori effettuati e copia dei pagamenti delle spese sostenute a mezzo bonifico bancario, asseverazione del tecnico abilitato, attestato di certificazione energetica o di qualificazione energetica (ove necessario in relazione ai lavori eseguiti), copia scheda informativa inviata all'ENEA con ricevuta di trasmissione entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori.

Sismabonus: sono previste percentuali di detrazione più ampie per le spese sostenute per gli interventi antisismici effettuati su parti comuni di edifici condominiali e per gli interventi che comportano una riduzione della classe di rischio sismico;

Ecobonus: percentuali di detrazione più ampie per alcune spese per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali;

Bonus verde è possibile portare in detrazione dall'Irpef le spese sostenute per la sistemazione a verde delle unità immobiliari e anche quelle sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali.

Quadro RW – investimenti all'estero e/o trasferimenti da, per e sull'estero

- sussiste l'obbligo di compilazione per coloro che al 31/12/2018 detengono investimenti all'estero (c/c, azioni, quote di società, immobili).

In relazione agli immobili posseduti all'estero è stata istituita un'imposta patrimoniale per cui i soggetti persone fisiche residenti ai fini fiscali in Italia proprietari e/o titolari di altri diritti reali su immobili esteri dovranno versare un'imposta pari allo 0,76% del valore dell'immobile, da cui è possibile detrarre quanto eventualmente già versato nello stato in cui è situato l'immobile a titolo di imposta.

Per poter provvedere in maniera corretta a questo adempimento (la cosiddetta IMU estera) è necessario che venga fornita la documentazione relativa al valore catastale (se l'immobile è situato nell'ambito UE) o il costo di acquisto (se extra UE) che costituirà la base imponibile per il calcolo dell'imposta.

Sarà altresì necessario documentare l'eventuale imposta già versata a titolo definitivo nell'anno 2018 nello stato in cui è situato l'immobile.

Un'analogha imposta patrimoniale è stata istituita anche sulle attività detenute all'estero (c/c bancari esteri ed in genere tutte quelle da cui derivano redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria). Si dovrà versare un'imposta pari allo 0,2% del valore delle attività finanziarie, da cui sarà possibile detrarre quanto eventualmente già versato nello stato in cui sono detenute le attività a titolo di imposta.

Per un maggior controllo del corretto adempimento delle formalità, sono necessarie anche:

- la dichiarazione dei redditi dell'anno precedente (se non redatta dallo Studio);

- tutte le deleghe di pagamento (Mod. F24) relative versamenti ed eventuali compensazioni effettuate nel corso del 2018;

I contribuenti in regime forfettario (c.d. minimi) devono far pervenire allo Studio tutta la documentazione necessaria (fatture emesse, fatture ricevute, costi sostenuti), mentre i c.d. forfettari devono far pervenire allo Studio solo la documentazione relativa alle fatture emesse.

4. Scelta per la destinazione dell'otto per mille e del cinque per mille dell'IRPEF

Ricordiamo di fornire allo Studio le informazioni relative alla scelta facoltativa per la destinazione dell'otto e del cinque per mille (con indicazione del codice fiscale del beneficiario) e due per mille .

5. Scadenze

Imposte dirette Il termine per il versamento delle imposte e contributi da dichiarazione dei redditi (persone fisiche e Società di persone) è il **1 luglio 2019**. E', come di consueto, previsto anche il termine del **31 luglio** per i versamenti con la maggiorazione minima del 0.40%. Si ricorda infine la possibilità di rateizzare i versamenti.

Iva I contribuenti trimestrali che non hanno ancora provveduto al versamento dell'Iva del 4° trimestre 2018 possono eseguire il pagamento nei termini previsti per la dichiarazione dei redditi sempre con la maggiorazione dello 0.4% mensile.

IMU/TASI Per quanto riguarda le modalità di pagamento dell'IMU/TASI, ricordiamo che il pagamento dell'acconto dell'imposta scade **al 16 giugno**.

Particolare attenzione e solerzia nella comunicazione dei dati necessari per il calcolo dovrà essere posta per gli atti di compravendita effettuati nei mesi di maggio e giugno.

Ricordiamo anche che è ammesso il versamento mediante il modello F24 che consente l'eventuale compensazione con crediti d'imposta risultanti dalla dichiarazione.

Mod 730/2019

Ricordiamo che i contribuenti che possono utilizzare questo modello che permette di ottenere gli eventuali **rimborsi** direttamente con la pensione o lo stipendio **in tempi molto più rapidi** (a partire dalla retribuzione di competenza del mese di luglio) sono:

- lavoratori dipendenti o pensionati
- soci di cooperative di produzione e lavoro
- i soggetti che possiedono soltanto redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente - già definiti redditi di collaborazione coordinata e continuativa quali **amministratori di società purché** nel corso dell'anno 2018 non abbiano posseduto:
- redditi di impresa anche in forma di partecipazione (soci di società di persone)
- redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni abituali anche in forma associata

Possono quindi **essere dichiarati** dai contribuenti sopraindicati le seguenti tipologie di reddito :

- redditi di lavoro dipendente
- redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (pensioni, ma anche redditi co.co.co.)
- redditi di terreni e fabbricati e redditi di capitale
- redditi di lavoro autonomo occasionali
- alcuni redditi diversi e alcuni redditi assoggettabili a tassazione separata

Quando entrambi i coniugi possiedono esclusivamente i redditi sopra indicati è possibile presentare la dichiarazione in forma congiunta e compensare eventuali crediti e debiti.

Essendo i termini delle scadenze per la presentazione diverse rispetto al modello REDDITI2019 (**23 luglio**), risulta necessario al nostro Studio, **ottenere al più presto tutte le informazioni** in vostro possesso.

Facciamo rinvio a quanto già sopra esposto per l'elenco, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, della documentazione necessaria per una corretta compilazione.

Si ricorda però che per la compilazione del modello 730/2019 occorre anche :

- **modello 730 precompilato** che viene messo a disposizione del contribuente, a partire dal 15 aprile, in un'apposita sezione del sito internet dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it.

Per accedere a questa sezione è necessario essere in possesso del codice Pin, che può essere richiesto:

- online, accedendo al sito dell'Agenzia www.agenziaentrate.gov.it e inserendo alcuni dati personali;
 - per telefono, chiamando il servizio di risposta automatica al numero 848.800.444 (al costo di una telefonata urbana);
 - presso il nostro ufficio, presentando un documento di identità.
- (N.B. **su Vostra delega**, lo Studio è in grado di provvedere direttamente al prelievo del modello)

Rammentiamo che il contribuente che presenterà il modello 730/2019 non dovrà far nulla né per il versamento né per il rimborso delle imposte ma se le vedrà addebitate o accreditate, a partire dalla retribuzione di competenza del mese di luglio, sugli emolumenti corrisposti in tale mese dal sostituto d'imposta (datore di lavoro o ente previdenziale) che deve effettuare i rimborsi Irpef o trattenere (anche a rate) le somme dovute a titolo di saldo e primo acconto.

Anche per il 2018 è possibile presentare il modello 730/2019 anche in assenza di un sostituto d'imposta tenuto ad effettuare il conguaglio. In questo caso:

- se dalla dichiarazione presentata **emerge un debito**, il soggetto che presta l'assistenza fiscale (CAF o professionista):
 - trasmette telematicamente la delega di versamento utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate;
 - o, in alternativa, entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine di pagamento, consegna la delega di versamento compilata al contribuente, ed i versamenti devono essere eseguiti entro gli stessi termini previsti nel caso di presentazione del modello Redditi Persone fisiche;
- se dalla dichiarazione presentata **emerge un credito**, il rimborso è eseguito direttamente dall'Amministrazione finanziaria.

Rimaniamo comunque a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento in attesa della documentazione richiesta.

Cordiali saluti.

studiodotcom